Comune di Savigliano
Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio
Corso Roma n. 36
12038 Savigliano – Cuneo
tel. 0172 / 710111 – fax 0172 / 710322
www.comune.savigliano.cn.it

Ottobre 2011

Piano dell'arredo e dei dehors di piazza Santarosa e piazza Cesare Battisti

- Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico con dehors



Responsabile del procedimento :
Arch. Giovanni Rabbia

Progettisti :
Arch. Giovanni Rabbia
insieme a:
Arch. Davide Sasia
Arch. Marco Tanga

INDICE

Articolo 1 – Finalità e contenuti pag. 3

Articolo 2 – Definizione di dehors pag. 3

Articolo 3 – Criteri di inserimento pag. 4

3.1 Prescrizioni generali pag. 4

3.2 Rapporti con il transito pedonale e la viabilità veicolare pag. 4

3.3 Rapporti con aspetti architettonici, monumentali e ambientali pag. 5

Articolo 4 – Superfici e dimensioni pag. 5

4.1 Piazza Santarosa pag. 5

4.1.1 Superfici massime di allestimento dei dehors pag. 6

4.2 Piazza Cesare Battisti pag. 6

4.2.1 Superfici massime di allestimento dei dehors pag. 6

4.3 Altezza massima pag. 7

Articolo 5 – Qualità architettonica delle strutture pag. 7

Articolo 6 – Caratteristiche degli elementi dei dehors pag. 7

6.1. Sedie, poltroncine e tavolini pag. 7

6.2 Ombrelloni pag. 11

6.3 Illuminazione notturna dei dehors pag. 11

6.4 Riscaldamento dei dehors pag. 13

Articolo 7 – Procedimenti autorizzativi per l'installazione dei dehors pag. 14

7.1 Disposizioni generali pag. 14

7.2. Documentazione ed elaborati pag. 14

Articolo 8 – Durata e rinnovo dell'autorizzazione pag. 14

8.1 Durata pag. 14

8.2. Rinnovo pag. 15

Articolo 9 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione pag. 15

9.1 Sospensione pag. 15

9.2 Revoca dell'autorizzazione pag. 16

9.3 Decadenza automatica e rinuncia pag. 16

9.4 Decadenza dichiarata pag. 16

Articolo10 – Manutenzione degli elementi e dell'area occupata pag. 16

Articolo11 – Risarcimento danni pag. 17

Articolo12 – Sanzioni e misure ripristinatorie pag. 17

Articolo13 – Norme transitorie pag. 18

Articolo 1 FINALITA' E CONTENUTI

Il presente Piano regolamenta e disciplina l'occupazione del suolo pubblico e delle aree private asservite all'uso pubblico (sottoportici) di piazza Santarosa e piazza C. Battisti mediante arredi e dehors di cui al successivo art.2 del presente regolamento, definendo in particolare:

a) le procedure autorizzative per l'installazione dei dehors;

b) le regole dimensionali per l'installazione dei dehors;

c) le qualità architettoniche delle strutture.

Articolo 2 DEFINIZIONE DI DEHORS

Ai fini del presente regolamento, per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, singoli o aggregati, disposti temporaneamente in modo adeguato ed armonico sul suolo ed organizzati, secondo regole che ne garantiscano la compatibilità con i luoghi, sulla base della morfologia, del decoro, della loro interazione con la circolazione veicolare e pedonale, in modo da delimitare ed arredare in maniera organica e funzionale uno spazio prevalentemente destinato alla somministrazione di cibi e bevande, complementare ad un esercizio pubblico (bar o ristorante).

L'installazione dei dehors può essere consentita anche ad altre tipologie aziendali, qualora prevista da specifiche disposizioni regolamentari o normative o ritenuta di fondamentale necessità, fermo restando la rispondenza alle presenti norme regolamentari.

Gli elementi dei dehors sono classificati come di seguito indicato:

a) arredi di base quali tavoli, sedie, poltroncine e simili;

b) elementi complementari di copertura e riparo con struttura indipendente, quali ombrelloni.

I manufatti realizzati non costituiscono superficie utile o coperta né volume in relazione agli indici urbanistico edilizi. La loro installazione deve essere, comunque, eseguita in conformità ai contenuti del presente regolamento, alle disposizioni comunali, al Codice Civile e al Codice della Strada, oltre all'autorizzazione da parte della competente Soprintendenza, ove previsto.

Articolo 3 CRITERI DI INSERIMENTO

3.1 Prescrizioni generali

I dehors si inseriscono negli ambiti urbani di piazza Santarosa e piazza Cesare. Battisti e devono rispettare i criteri e parametri stabiliti in questo regolamento. I dehors non devono costituire barriere architettoniche per il transito veicolare e pedonale, non devono intralciare l'accesso agli edifici e devono rispettare il Codice della Strada, le norme igieniche e di sicurezza pubblica, nonché gli aspetti architettonici, monumentali e ambientali, le reti tecniche e le specifiche prescrizioni relative all'inserimento nei diversi tipi di ambiti urbani di riferimento. In ogni caso deve ritenersi esclusa l'apposizione di ogni genere di messaggio pubblicitario, incluso il nome e/o logo dell'esercizio.
Nessuna delimitazione fissa (fioriere, transenne, etc…) dovrà materializzare il perimetro dell'area autorizzata.

3.2 Rapporti con il transito pedonale e la viabilità veicolare

L'inserimento dei dehors non deve impedire il regolare transito pedonale lungo le piazze, i sottoportici o nelle aree destinate al transito pedonale anche in relazione a quanto previsto dal vigente Codice della Strada.

A questo fine, in corrispondenza della zona di transito in prossimità del dehors, lo spazio di passaggio deve essere libero da qualsiasi tipo di ostacolo quali arredi o elementi tecnici di pertinenza degli enti erogatori di servizi, al fine di garantire la continuità del percorso pedonale. I dehors, devono essere ubicati in prossimità dei fabbricati ma da essi distaccati almeno di cm. 10, sempre che in tale zona non insistano caratteristiche morfologiche tali da rendere impossibile il loro allestimento a ridosso delle facciate degli edifici. I dehors non devono comunque interferire con gli accessi pedonali e/o carrai agli edifici.

Nelle zone delle piazze destinate al transito pedonale, per quanto concerne la dimensione degli spazi minimi dedicati ai pedoni si rimanda a quanto specificato ai commi specifici e, comunque, nel pieno rispetto delle corsie di emergenza individuate dal competente Servizio, si rammenta che dovranno essere sempre tenute libere le corsie di transito e di emergenza e degli spazi di sosta riservati per specifiche finalità.

In corrispondenza di accessi carrai, i dehors non devono costituire ostacolo al regolare transito dei veicoli e non devono limitare il campo visivo necessario per eseguire le manovre in piena sicurezza. In qualunque caso, deve essere mantenuto libero uno spazio di m. 2,00 su ciascun lato, oltre alla larghezza del passaggio carraio privato.

Nelle situazioni di particolare pericolosità, quali ad esempio, limitata larghezza delle vie/corsie, presenza di curve o incroci, l'Amministrazione può nell'ambito del procedimento autorizzativo, a suo insindacabile giudizio, prescrivere l'aumento nella misura necessaria le distanze indicate nei precedenti commi.

3.3 Rapporti con le reti tecniche

Non sono ammesse interferenze con reti tecniche pubbliche o con elementi di servizio tali da ostacolarne il corretto funzionamento, utilizzo, o manutenzione.

Articolo 4 SUPERFICI E DIMENSIONI

La superficie del Dehors è definita dal perimetro massimo del poligono (rettangolare o quadrato) all'interno del quale è compresa la proiezione sul terreno degli ombrelloni o di sedute e tavoli in mancanza di ombrelloni.

Le dimensioni massime e minime dei dehors sono definite in base ai seguenti criteri, ferme restando le prescrizioni generali del precedente art. 3:

4.1 Piazza Santarosa

Per le attività commerciali ubicate su piazza e al di sotto dei portici perimetrali, è consentita l'installazione di dehors (delle dimensioni superficiali massime obbligatorie definite al successivo paragrafo 4.1.1) esclusivamente nello spazio di piazza prospiciente all'attività stessa.

Per le attività commerciali ubicate su piazza ma al di fuori dei portici perimetrali, è consentita l'installazione di dehors (delle dimensioni superficiali massime definite al successivo paragrafo 4.1.1) in spazi di piazza anche non immediatamente prospicienti all'attività stessa, ma tale da non arrecare interferenza con altri dehors, l'accesso pedonale e carraio agli edifici su piazza e alla viabilità stradale e pedonale e comunque a distanza massima non superiore a m. 20 dall'attività commerciale stessa. In qualunque caso, le attività commerciali ubicate al di sotto dei portici perimetrali hanno diritto prioritario all'usufrutto della superficie massima consentita per l'allestimento dei dehors.

L'installazione di elementi di arredo quali sedie e tavoli negli spazi del sottoportico è consentito esclusivamente al di sotto degli archi perimetrali dei portici stessi (liberi da eventuale arredo urbano fisso quali panchine e/o portabiciclette) esattamente prospicienti all'attività commerciale. E' quindi fatto assoluto divieto di posizionare sedie e/o tavoli nello spazio prospiciente ad altre attività commerciali a negli spazi occupati da eventuale arredo urbano fisso. Il Comune si riserva comunque di adottare eventuali provvedimenti che possano modificare in tutto o in parte tale regola a seconda delle singole casistiche eventualmente sottoposte da parte dei titolari delle attività commerciali interessate. In qualunque caso la presenza di tavoli e/o sedie presenti nei sottoportici non deve in alcun caso costituire motivo di intralcio o creare barriere architettoniche ad una loro normale fruizione da parte della viabilità pedonale.

Si rammenta che nelle mattinate dedicate allo svolgimento del mercato cittadino o di qualsiasi manifestazione autorizzata su piazza devono essere necessariamente garantite delle vie di fuga ai sensi del Codice della Strada vigente e in base alle corsie di emergenza di eventuali mezzi di soccorso (VV.FF., ambulanze……).

4.1.1 Superfici massime di allestimento dei dehors

Per qualsiasi attività commerciale attualmente presente o di futura apertura su piazza Santarosa è fatto obbligo di usufruire di una superficie massima coperta con ombrelloni pari a mq. 50,00.

E' possibile l'autorizzazione di una superficie aggiuntiva non coperta massima pari a mq. 25,00 che non potrà comunque essere allestita nelle mattinate dedicate allo svolgimento del mercato cittadino o di qualunque manifestazione autorizzata su piazza che comporta la necessità di creare vie di fuga ai sensi del Codice della Strada vigente.

E' in ogni caso consentito l'utilizzo di una superficie massima di mq. 8,00 di sottoportico per ogni arco usufruibile in base a quanto stabilito nel precedente paragrafo 4.1. E' in ogni caso fatto divieto di installare o appendere alcunché ai pilastri, ivi inclusi pannelli di varie forme e materiali atti a proteggere da eventuali urti derivanti dalla movimentazione di sedie e/o tavoli.

La presenza di elementi quali: accessi carrai e pedonali agli edifici presenti su piazza, vie di fuga ai sensi del Codice della Strada vigente e arredi fissi possono limitare le dimensione massime consentita e appena descritte senza che esse possano essere recuperate in altre aree della piazza e/o dei sottoportici. L'eventuale interazione dei dehors di due attività commerciali limitrofe prevede il diritto di maggior sfruttamento delle dimensioni massime stabilite al titolare di attività con maggiore anzianità di licenza.

4.2 Piazza Cesare Battisti

Per le attività commerciali ubicate su piazza è consentita l'installazione di dehors (delle dimensioni superficiali massime obbligatorie definite al successivo paragrafo 4.2.1) esclusivamente nello spazio di piazza prospiciente all'attività stessa.

4.2.1 Superfici massime di allestimento dei dehors

Per qualsiasi attività commerciale attualmente presente o di futura apertura su piazza Cesare Battisti è fatto obbligo di usufruire di una superficie massima coperta con ombrelloni e/o scoperta pari a mq. 75,00.

La presenza di elementi quali: accessi carrai e pedonali agli edifici presenti su piazza, vie di fuga ai sensi del Codice della Strada vigente e arredi fissi possono limitare le dimensione massime consentita e appena descritte senza che esse possano essere recuperate in altre aree della piazza e/o dei sottoportici. L'eventuale interazione dei dehors di due attività commerciali limitrofe prevede il diritto di maggior sfruttamento delle dimensioni massime stabilite al titolare di attività con maggiore anzianità di licenza.

4.3 Altezza massima

Per altezza del dehor si intende la misura del segmento verticale che congiunge il piano di calpestio esistente prima dell'inserimento del Dehors con l'intradosso della struttura di copertura del dehor stesso (stecche degli ombrelloni). Tale altezza deve essere rapportata con l'intorno architettonico in cui il dehor si inserisce e deve rispettare eventuali decori e cornici esistenti, che non devono essere nascosti. In ogni caso l'altezza massima non può essere superiore a ml 3,40 mentre quella minima non potrà essere inferiore a ml 2,40.

Articolo 5 QUALITA' ARCHITETTONICA DELLE STRUTTURE

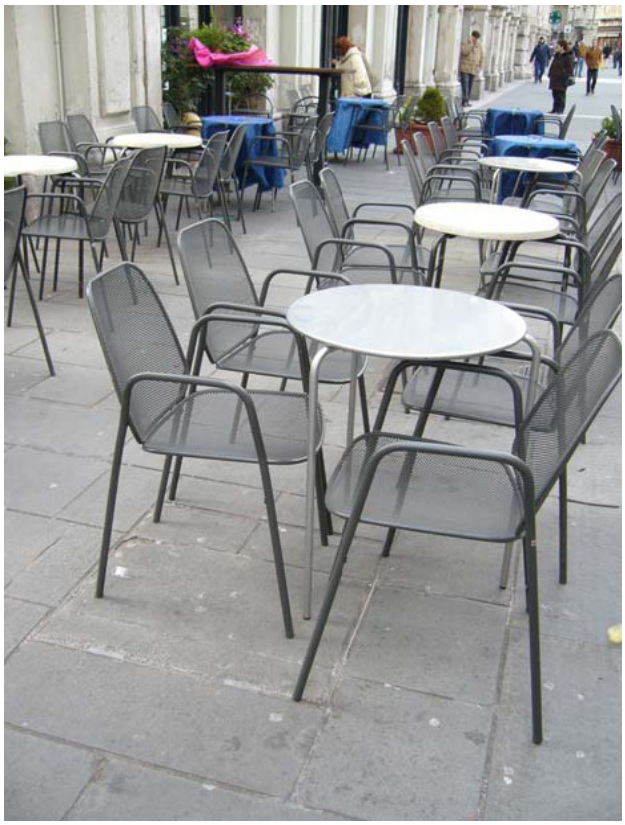
Il primo riferimento per la progettazione dei dehors è quello relativo alla compatibilità estetico ambientale. Le soluzioni progettuali devono essere di particolare pregio, con ricerca di un rapporto approfondito, sotto il profilo culturale e del gusto, con il contesto edilizio ed urbano in cui si saranno collocati, coordinandosi con interventi similari contigui. Le scelte devono ricadere su modelli e materiali appropriati al luogo, con particolare attenzione alle scelte dei colori. Deve essere valutato con particolare attenzione l'inserimento di dehors che possono interferire con la percezione di elementi o scorci particolarmente significativi dell'ambiente cittadino. Vanno evitate, in generale, le interferenze delle strutture dei dehors con gli elementi delle facciate e con gli elementi architettonici degli edifici, anche nei casi in cui questi presentino carattere ordinario. I dehors devono essere improntati sulla massima leggerezza e trasparenza.

Articolo 6 CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI DEI DEHORS

6.1 Sedie, poltroncine e tavolini

Le sedie e/o le poltroncine devono avere una struttura leggera in metallo verniciato opaco in grigio antracite. Le sedute e gli schienali potranno essere in metallo, verniciato come la struttura, legno e/o midollino. Con sedute in midollino, anche la struttura della sedia potrà essere rivestita con lo stesso materiale. Sono tassativamente escluse le materie plastiche termostampate e/o pubblicizzate. Potranno essere proposte altre soluzioni di design, che però saranno comunque soggette al parere del Comune. I tavolini devono essere in metallo verniciato opaco in grigio antracite. In abbinamento a sedie rivestite in midollino, anche la struttura dei tavolini può essere rivestita con lo stesso materiale. piani dei tavolini possono essere in metallo e/o vetro trasparente, in ogni caso di fattura sobria e compassata. In caso di impiego del legno, lo stesso deve essere tinteggiato in colori naturali ma scuri; in ogni caso gli elementi di arredo sopra indicati devono essere impilabili. Per analogia di funzione rientrano in questa categoria anche gli sgabelli e ne seguono le prescrizioni. Si rammenta che tutti gli elementi facenti parte dell'arredo del dehor dovranno essere disposti direttamente sul sedime di piazza senza l'interposizione di tappeti, pedane e/o pannelli di qualsiasi dimensione e materiale. Nelle immagini seguenti alcuni esempi indicativi di sedie e tavolini:

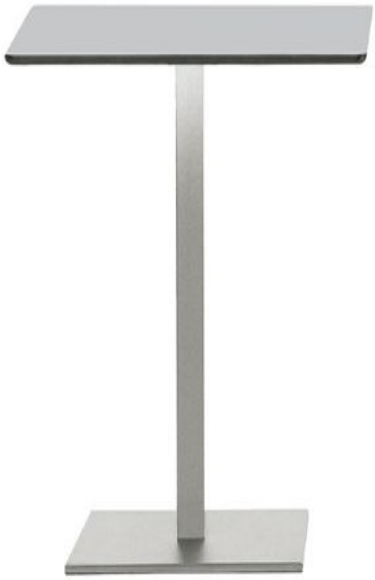










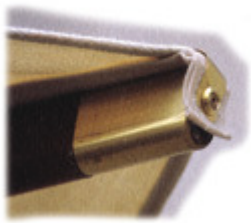


6.2 Ombrelloni

Con il termine “ombrellone” si intende una struttura portante con copertura in tela esclusivamente di colore naturale chiaro (tipo ecru o sabbia) fornita di un solo punto di appoggio al suolo, esclusivamente di forma poligonale quadrata di dimensione massima m. 4,00 x m. 4,00. La proiezione al suolo degli ombrelloni non può superare i limiti dell’area data in concessione. Gli ombrelloni devono essere ancorati ad appositi basamenti certificati antiribaltamento e le punte delle stecche devono avere un’altezza minima di m. 2,40 dal suolo. E’ obbligatoria la tipologia caratterizzata da una solida struttura a supporto in legno e tessuto di copertura in materiale naturale, idrofugo ed ignifugo, con esclusione di materiali sintetici, richiudibile nelle ore di chiusura dell’esercizio e in caso di vento. Nell’immagine seguente, esempio indicativo di ombrellone:







6.3 Illuminazione notturna dei dehors

Per ciò che concerne l’illuminazione artificiale notturna, è consentito esclusivamente di installare un illuminazione sul palo dell’ombrellone al di sotto della sua copertura. Tale illuminazione dovrà essere a luce calda e di intensità tale da illuminare esclusivamente la superficie competente al dehors, evitando fenomeni di sovra illuminazione.

Al fine di poter fornire corrente elettrica necessaria all’illuminazione del dehor, è consentito la rimozione dei cubetti di sienite della pavimentazione della piazza al fine di posare un’idonea guaina per cavi elettrici da ricoprire successivamente con i cubetti di sienite precedentemente rimossi che dovranno essere posati in modo tale da ricostruire il disegno architettonico esistente e senza creare variazioni all’altezza del sedime. E’ quindi fatto divieto di installare cavi elettrici liberi e/o coperti sulla pavimentazione dei portici e delle piazze (nei periodi di non utilizzo delle aree occupate a dehors non dovranno essere in vista nessun tipo d’impianto, anche con l’obiettivo non secondario di rimuovere qualsiasi tipo di pericolo). E’ consentito l’utilizzo di candele da posizionare sui tavoli.

Nelle immagini seguenti, esempi indicativi di modalità di illuminazione:



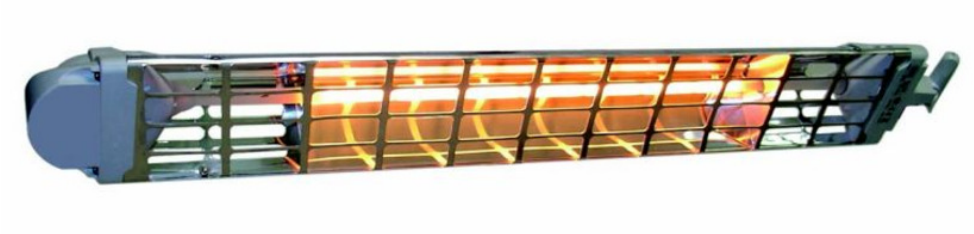


6.4 Riscaldamento dei dehors

Pur non essendo consentita la chiusura della superficie destinata a dehor con strutture temporanee atte ad essere utilizzate come dehors invernali (ovvero chiuse su tutti i lati), nelle stagioni fredde è consentita l'installazione di apposite lampade riscaldanti di sicurezza elettriche, montate sulla struttura degli ombrelloni. Per il loro allacciamento alla rete elettrica si rimanda a quanto descritto nel precedente punto 6.3.

Nelle immagini seguenti, esempi indicativi:







Articolo 7 PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI PER L'INSTALLAZIONE DEI DEHORS

7.1 Disposizioni generali

L'installazione dei dehors e l'adeguamento di strutture di dehors preesistenti, è subordinata alla preventiva autorizzazione comunale.

Al fine di ottenere l'autorizzazione, il richiedente deve procedere ai versamenti previsti dalle norme vigenti, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico.

Il rilascio di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico è subordinato al pare favorevole da parte dell'ufficio Urbanistica per la verifica e il rispetto della presente normativa.

7.2 Documentazione ed elaborati

Le istanze di autorizzazione per i dehors devono essere corredate da:

a. elaborati grafici in scala appropriata (piante) per comprendere l'ubicazione dell'eventuale dehor e la sua disposizione;
b. relazione descrittiva, con particolare riferimento ai materiali ed ai colori;
c. documentazione fotografica a colori (formato minimo 10 x 15) relativa allo stato del luogo, opportunamente estesa alle aree circostanti a quella d'intervento;
d. documentazione fotografica a colori (formato minimo 10 x 15) relativa ai singoli elementi da inserire (sedie, tavolini, ombrelloni, ecc.) o da apposito catalogo a colori dal quale desumere gli elementi che si intendono proporre.

I termini per la definizione del procedimento amministrativo sono quelli indicati nel Regolamento Comunale del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche.

Articolo 8 DURATA E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

8.1 Durata

L'autorizzazione di cui al precedente art. 7 è concessa per un periodo massimo di dodici mesi e può essere rinnovata prima dello scadere della stessa. Allo scadere definitivo del termine i dehors devono essere completamente rimossi ed il suolo deve essere riportato alle condizioni originarie. Non è ammessa la permanenza di alcun genere di manufatto od opera da considerarsi quale predisposizioni per strutture o impianti che non sia stata esplicitamente consentita nell'autorizzazione. Nel caso vi sia la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico da parte degli enti istituzionalmente competenti, si applicheranno le disposizioni di cui al successivo art. 9. Per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione può anche non essere rinnovata; in tal caso il soggetto preposto al suo rilascio provvede ad avvisare il titolare dell'esercizio pubblico dell'impossibilità di rinnovo. Per motivi di interesse pubblico il Comune può richiedere di apportare modifiche ai dehors già autorizzati.

Con la sola eccezione della chiusura infrasettimanale e notturna, non è in qualunque caso consentita l'occupazione dell'area se il dehor non è attivo, come ad esempio per le chiusure stagionali e/o per ferie. In questi casi il dehor deve essere smontato e i suoi elementi ritirati in altro luogo che non sia la piazza e/o il sottoportico.

Per eventuali e straordinari interventi di pulizia superficiale della piazza o per la rimozione della neve, il Comune si riserva il diritto, previo idoneo preavviso, di far smontare i dehors e di far ritirare i suoi elementi in altro luogo che non sia la piazza e/o il sottoportico (a carico del concessionario).

8.2 Rinnovo

Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, nel caso in cui non siano previste modifiche al dehor già autorizzato precedentemente, fa testo quanto disposto dal Regolamento Comunale del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche.

Articolo 9 SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

9.1 Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al suo rilascio nei seguenti casi:

a. sono state apportate sensibili modificazioni alle strutture fisse e alla tipologia degli arredi autorizzati rispetto al progetto approvato;
b. gli impianti tecnologici non risultano conformi alla normativa vigente;
c. quando la mancata manutenzione alle strutture e la mancata pulizia delle aree concesse in autorizzazione comporta nocumento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengono meno le condizioni igienico-sanitarie;
d. nella località interessata devono essere effettuati lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative da parte del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di autorizzazione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione deve avvenire con 15 giorni di preavviso;
e. devono essere effettuati lavori di pronto intervento che rendono necessaria la rimozione immediata degli arredi. In tal caso la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi sono a carico del concessionario.

Il provvedimento di cui al comma 9.1 è adottato dal soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che

hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

In tutti i casi di sospensione, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata può riprendere solo successivamente all'accertamento della decadenza dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione; il Comune si riserva di adottare provvedimenti che possono comportare una rimozione parziale degli arredi.

Allo scadere del termine dell'autorizzazione ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del dehor.

9.2 Revoca dell'autorizzazione

In aggiunta a quanto definito nel Regolamento Comunale del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche l'autorizzazione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a. le attività svolte sull'area sono causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo è accertato dalle autorità competenti;
b. reiterazione delle violazioni di cui al precedente art. 9.1;
c. motivi di interesse pubblico derivanti da necessità di manutenzione del suolo pubblico o di nuovo e diverso utilizzo dello stesso. In tal caso l'autorizzazione di cui all'art.6 è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al suo rilascio che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso ad avvenuta approvazione del progetto relativo In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.

Tale provvedimento è adottato dal soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

9.3 Decadenza automatica e rinuncia

Fa testo quanto disposto dal Regolamento Comunale del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche.

9.4 Decadenza dichiarata

Fa testo quanto disposto dal Regolamento Comunale del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche.

Articolo 10 MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

E' obbligatorio mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in condizione di pulizia, di sicurezza e decoro, rispettando le caratteristiche tecnico estetiche per le quali è stato autorizzato.

Tutti gli elementi costituitivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti di ulteriori teli di protezione, graticci di delimitazione e comunque altri oggetti non autorizzati.

Il provvedimento di cui al precedente art. 7 non costituisce autorizzazione ad effettuare altri interventi sull'area occupata e sui servizi a rete esistenti, sulle adiacenti aree comunali escluse dal provvedimento.

Articolo 11 RISARCIMENTO DANNI

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehor, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.

Per danni arrecati alla pavimentazione, al patrimonio o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute.

Articolo 12 SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste da altre disposizioni dei regolamenti comunali, saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.

Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta autorizzazione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, saranno applicate le misure sanzionatorie previste dal Regolamento Comunale del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

L'organo accertatore deve intimare nel verbale di contestazione la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 5 giorni, e trasmettere la corrispondente segnalazione al Servizio che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il Servizio competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8 del presente regolamento, emette un atto di diffida che intima la rimozione delle strutture abusivamente installate entro cinque giorni. Qualora il gestore dell'esercizio cui il dehors è annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa. L'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova autorizzazione per l'anno successivo.

Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione.

Articolo 13 NORME TRANSITORIE

Il presente Piano ed il contestuale regolamento obbligatorio entreranno in vigore domenica 01 gennaio 2012. A partire da tale data, tutte le precedenti autorizzazioni legate all'occupazione di suolo pubblico per allestimento di dehors in piazza Santarosa ed in piazza Cesare Battisti sono da considerarsi annullate.

I concessionari sono dunque tenuti a presentare una nuova domanda per l'occupazione di suolo pubblico legata all'allestimento dei dehors conforme al nuovo piano ed al nuovo regolamento in tempo utile per l'approvazione.

La quota monetaria relativa alla tassa già versata in base ai vecchi criteri di occupazione del suolo pubblico per l'allestimento dei dehors e relative a periodi successivi al 01 gennaio 2012, sarà convertita in base alla nuova domanda presentata dai concessionari. Se la quota risultasse inferiore, andrà integrata entro i termini di legge. Nel caso invece la quota versata fosse superiore, tale importo potrà essere usato come credito per le successive ed eventuali domande di rinnovo.

Gli esercenti di piazza Santarosa e di piazza Cesare Battisti attualmente concessionari di autorizzazione per l'allestimento di dehors, hanno l'obbligo di adeguarsi alle prescrizioni distributive e dimensionali dei dehors a partire da domenica 01 gennaio 2012, mentre si consente di prorogare l'adeguamento tipologico ed estetico entro e non oltre lunedì 31 dicembre 2013 , pena la revoca dell'autorizzazione di occupazione suolo pubblico.